

Roma, 16 agosto 2020

Prot. N. 305/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Analisi decreto legge 104/2020 c.d. “decreto agosto”.***Care colleghe e cari colleghi,*

nell’inviarvi il testo del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 c.d. “decreto agosto” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, vi illustriamo le novità di maggiore interesse per i settori che rappresentiamo. Segnaliamo sin da ora la mancanza di una norma di proroga delle misure del DL Cura Italia (art. 26 comma 2 d.l. 18/2020) relative alla tutela dei lavoratori fragili che svolgono attività incompatibili con la modalità di lavoro agile. Sul punto abbiamo sollecitato i Ministeri competenti, Lavoro e Funzione pubblica, affinché in sede di conversione in legge del decreto in oggetto possa essere colmato questo grave vulnus.

Norme in materia di assegno ordinario e trattamenti di integrazione salariale

- L’art. 1 prevede una *estensione del periodo coperto dai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Cura Italia (assegno ordinario e cassa integrazione in deroga) pari a nove settimane incrementabili di ulteriori nove*. In particolare la norma dispone che le ulteriori nove settimane possono essere riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ai quali sia già stato interamente autorizzato il primo periodo di nove settimane. Le complessive diciotto settimane richiedibili con causale COVID-19 devono essere collocate tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 e i periodi già richiesti e autorizzati secondo la precedente disciplina contenuta nel DL Cura Italia sono imputati alle prime nove settimane. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione salariale relativi alle ulteriori nove settimane devono versare un contributo addizionale determinato sulla base del confronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo dovuto:
 - per i datori di lavoro che hanno registrato una riduzione del fatturato inferiore al 20 per cento è pari al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
 - per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato è pari al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
 - il contributo addizionale non è previsto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

- L'art. 3 dispone la **fruizione di sgravi contributivi per le aziende (escluse quelle del settore agricolo) che, pure avendo beneficiato dell'integrazione salariale con causale COVID - 19 nei mesi di maggio e giugno 2020, non richiedono l'ulteriore proroga dei trattamenti di integrazione salariale prevista dal decreto agosto.** Tali aziende, comunque tenute al versamento dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e dei premi e contributi Inail, possono contare su un esonero contributivo nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 per un periodo massimo di 4 mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020. La fruizione dell'esonero, ammesso anche per i datori di lavoro che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione in deroga disciplinata dal decreto Cura Italia, impone il divieto di procedere con licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo disposto dall'art. 46 del DL Cura Italia. In caso di violazione è prevista la revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e l'impossibilità di richiedere trattamenti di integrazione salariale.
- L'art. 19 prevede **misure di favore per i datori di lavoro situati nelle ex "zone rosse"** che prima dell'entrata in vigore del decreto agosto sono stati costretti a sospendere l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità ha disposto l'obbligo di permanenza domiciliare. Nel caso in cui non hanno trovato applicazione le tutele previste dal DL Cura Italia per questi datori, limitatamente alle aziende operanti in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, è prevista la possibilità di inoltrare domanda di assegno ordinario o cassa integrazione in deroga con specifica causale «*COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare*», per la durata delle misure di restrizione previste dalla pubblica autorità, relativamente a periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 comunque non superiori a 4 settimane. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020 allegando l'autocertificazione indicante l'autorità che ha emesso il provvedimento di restrizione.

Misure di sostegno al lavoro

- L'art. 4 prevede che, al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, **anche per l'anno 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale** da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, **possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.** Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali sono a carico dell'apposito "Fondo Nuove Competenze" di cui all'art. 88 del Decreto Crescita che viene incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
- L'art. 6 prevede **fino al 31 dicembre 2020 la possibilità per i datori di lavoro di assumere lavoratori subordinati a tempo indeterminato** (esclusi contratti di apprendistato e contratti di lavoro domestico) **con l'esonero dal versamento dei contributi a loro carico per un periodo massimo di 6 mesi dall'assunzione**, esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL, **nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.** Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la stessa azienda. Il beneficio è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in

contratto di lavoro a tempo indeterminato avvenuta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto agosto. Inoltre, il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

- L'art. 8 **estende fino al 31 dicembre 2020 la possibilità**, già concessa dal decreto Rilancio fino al 30 agosto 2020, **di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato** in essere alla data del 23 febbraio 2020 **per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, in deroga alle previsioni dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 81/2015 ovvero anche in assenza dell'apposizione di una delle condizioni richieste dalle norme di legge** (esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori ed esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria). Resta ferma la durata massima complessiva di 24 mesi. La norma contestualmente abroga la possibilità riconosciuta dall'art. 93 del DL Rilancio di prorogare il termine dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, per una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- L'art. 14 prevede il divieto di **avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo per giustificato motivo oggettivo** per i **datori di lavoro che non fruiscono integralmente dell'ulteriore periodo di integrazione salariale disposto dal decreto agosto ovvero che non beneficiano, in alternativa, dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3**. Si conferma, inoltre, la sospensione delle procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, ad eccezione dei casi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, viene riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Il divieto di licenziamento non si applica in alcune specifiche ipotesi: a) in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività b) in caso di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all'accordo c) in caso di fallimento, qualora non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione, fermo restando che nel caso in cui sia previsto l'esercizio provvisorio per uno specifico ramo d'azienda sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti settori non compresi nel ramo d'azienda.
Inoltre la norma prevede che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **qualora il datore di lavoro nel 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, in deroga alle previsioni di legge può revocarlo** a condizione che faccia richiesta di trattamento di integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del licenziamento. In tale ipotesi il rapporto si intende ripristinato senza soluzione di continuità e non viene applicata alcuna sanzione al datore di lavoro.
- L'art. 112 con riferimento al solo anno di imposta 2020 dispone **l'innalzamento della soglia di esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 3 del TUIR per i c.d. fringe benefit, da 258,23 euro a 516,46 euro**. Entro tale limite, il valore di beni ceduti e servizi erogati dalle imprese ai lavoratori dipendenti non concorrerà alla formazione del reddito e sarà quindi esente da imposte e contributi.

Misure di interesse del comparto sanità

- L'art. 29 del decreto, recante "*Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa*", *introduce a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale la possibilità di ricorrere, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, ad alcuni strumenti straordinari mirati all'abbattimento delle liste di attesa per prestazioni sanitarie*, che si sono sensibilmente allungate nel periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a causa del differimento dei ricoveri ospedalieri in elezione e delle prestazioni specialistiche ambulatoriali ritenute non urgenti. Il finanziamento complessivo stanziato ammonta a 478 milioni di euro per l'anno 2020, dei quali 112 milioni di euro destinati all'abbattimento delle liste di attesa dei ricoveri e 365 milioni di euro all'assorbimento della domanda di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, così come meglio dettagliate nelle tabelle di riparto di cui agli allegati A e B del decreto. L'efficacia della norma cessa al 31 dicembre 2020.

Abbattimento liste di attesa dei ricoveri ospedalieri

La norma prevede la possibilità di:

- a) *Ricorrere alle prestazioni aggiuntive:*
 1. del personale della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendente del SSN. A tale scopo, in deroga alla contrattazione, è previsto un aumento transitorio della tariffa oraria da 60 a 80 euro lordi onnicomprensivi, valido sino al 31/12/2020 e con esclusione dei servizi di guardia, calcolato al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, di orario di lavoro e di riposi;
 2. del personale del comparto sanitario dipendente del SSN. È stabilito un aumento transitorio a 50 euro lordi onnicomprensivi della tariffa oraria sino al 31 dicembre 2020, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, di orario massimo di lavoro e di riposi.
- b) *Reclutare personale del comparto sanitario e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie con contratti a tempo determinato - anche in deroga ai CCNL di settore - o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa;*
- c) *Impiegare anche le figure professionali assunte ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.*

Abbattimento liste di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening

La norma prevede la possibilità di:

- a) *Ricorrere alle prestazioni aggiuntive:*
 1. del personale della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN. Viene previsto anche in questo caso, in deroga alla contrattazione, un aumento transitorio della tariffa oraria – valido sino al 31/12/2020 e con esclusione dei servizi di guardia - da 60 a 80 euro lordi onnicomprensivi, calcolati al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, di orario di lavoro e dei prescritti riposi;

2. del personale del comparto sanitario del SSN, per abbattere le liste di attesa relative alle prestazioni di accertamenti diagnostici. Viene stabilito anche in questo caso un aumento transitorio a 50 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria sino al 31 dicembre 2020, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, di orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi;

b) *Incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna.*

Gli strumenti di cui sopra rappresentano un ventaglio di approcci alternativi a disposizione di ciascuna regione e/o provincia autonoma per individuare, con flessibilità, la soluzione più adeguata alla propria situazione organizzativa. Quand'anche, in applicazione della citata flessibilità, gli enti dovessero discostarsi dai limiti di cui all'allegato A del decreto, resterebbe tassativo il rispetto del limite di spesa complessivo individuato per ciascuna regione dalla tabella di cui all'allegato B dello stesso decreto.

- L'art. 30, recante "*Incentivi in favore del personale sanitario*", apporta modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 chiarendo in via definitiva e senza possibilità di ulteriore interpretazione, che ***le regioni possono incrementare con risorse proprie – fatto salvo l'equilibrio economico del sistema sanitario regionale - lo stanziamento assegnato dallo Stato per la remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente del SSN direttamente impiegato nelle attività di contrasto al diffondersi del COVID-19***, per un ammontare aggiuntivo non superiore al doppio di quello assegnato dallo Stato (così come quantificato, per ciascuna regione, nella tabella A allegata al D. L. 18/2020). L'intervento del Governo ha così permesso di superare l'interpretazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che voleva limitare considerevolmente questa opportunità posta in capo alle regioni.
- L'art. 31, recante "*Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali*", autorizza l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) ad assumere a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità 16 unità di Categoria D, 6 unità di dirigente medico e 2 unità di dirigente ex Area III di contrattazione, disponendo il relativo incremento della dotazione organica. La norma ha anche stabilito il superamento del commissariamento dell'Agenzia con la nomina, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, del Presidente e del direttore generale.

Misure di interesse del comparto Funzioni locali

- L'art. 32 comma 6 dispone la **proroga al 30 settembre 2021 delle graduatorie comunali in scadenza al 30 settembre 2020** (ex art. 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160) con esclusivo riferimento al personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. Si segnala che tale disposizione ricalca una specifica proposta emendativa presentata dalla Cisl Fp in sede di conversione del DL Rilancio.
- L'art. 37 comma 1 prevede che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, ai fini della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19 e dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, è autorizzata, per l'anno 2020, una **ulteriore spesa di**

euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.


Misure trasversali sul pubblico impiego

- L'art. 21 dispone un **incremento, pari a 169 milioni di euro, del Fondo stanziato dal Decreto Cura Italia per la concessione del bonus baby sitting** per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età previsto, in alternativa ai congedi straordinari, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari (art. 25 comma 3 d.l. 18/2020)
- Al fine di rispondere celermente alle esigenze assunzionali delle pubbliche amministrazioni nel rispetto delle misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 l'art. 247 del Decreto Rilancio (dl 34/2020) ha introdotto fino al 31 dicembre 2020 una disciplina transitoria per lo svolgimento delle procedure concorsuali prevedendo che possano essere svolte presso sedi decentrate attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale. **L'art. 25 del decreto agosto elimina la transitorietà di questa norma rendendo quindi strutturale la facoltà delle amministrazioni di avvalersi di tali modalità telematiche per le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento del personale non dirigenziale.** Si segnala che alle procedure svolte secondo le modalità indicate dall'art. 247 del DL Rilancio non si applica la riserva del 50% per il personale di ruolo prevista dall'art. 52 comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'art. 25 prevede inoltre che, ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi già autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del decreto agosto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento della graduatoria costituita presso il Dipartimento della Funzione pubblica per coloro che, pur avendo superato l'ottavo corso-concorso per la formazione dirigenziale previsto dall'art. 250 del dl Rilancio, non sono rientrati nei posti disponibili.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale

Maurizio Petriccioli



All: testo DL 104/2020